

Circolare 10/2013

Agenti di Assicurazione, subagenti e fidejussioni finanziarie: il rischio di perdita del "requisito di onorabilità".

Non di rado avviene che operatori del settore creditizio-finanziario (agenti finanziari, società di mediazione o intermediari) proponano ad intermediari assicurativi rapporti di collaborazione o di segnalazione finalizzati al collocamento di garanzie fidejussorie emesse da soggetti finanziari, senza a tal fine adempiere alla necessaria iscrizione OAM.

Questa circostanza espone l'intermediario assicurativo al rischio di perdita del requisito di onorabilità necessario per il mantenimento dell'iscrizione al Rui.

Infatti dal 1/01/2013 con l'entrata in vigore dei D.L. 141/2010 e D.L.169/2012, che hanno recentemente modificato il Testo Unico Bancario, anche i collaboratori o segnalatori per poter svolgere tale attività devono essere iscritti presso l'Organismo di Vigilanza OAM; in difetto si configura a loro carico il reato di esercizio abusivo di attività.

Il citato decreto ha previsto severe sanzioni per l'esercizio abusivo della mediazione del credito (le fidejussioni finanziarie rientrano in questa fattispecie) tra le quali una pena detentiva sino ai 4 anni; trattandosi pertanto di reato che prevede una pena detentiva superiore ai 3 anni, potrebbe avere come conseguenza per gli iscritti al RUI la perdita del requisito di onorabilità, che comporterebbe la radiazione del soggetto condannato.

Si evidenzia che anche la mera segnalazione o "segnalazione di pregi" costituisce nel nuovo quadro normativo attività di mediazione del credito, come ribadito dalle circolari ministeriali DT 85076 e DT 100578 ed organismo di vigilanza circ 1/2013).

Per quanto su esposto si raccomanda la massima attenzione al rispetto della normativa in vigore a coloro che intendano operare nel settore creditizio, pretendendo e verificando l'avvenuta iscrizione all'elenco OAM prima di attivare qualsivoglia rapporto di collaborazione.

Ricordiamo che la Guardia di Finanza è incaricata delle ispezioni presso gli intermediari del credito, ad anche a distanza di anni dal fatto, l'evidenza di un pagamento di compensi provvigionali (anche se celato sotto forma di altre prestazioni soggette Iva) a soggetti non iscritti OAM può comportare la trasmissione della notizia di reato agli organi giudiziari con severe ripercussioni a carico di questi ultimi.

FAQ

L'agente di assicurazione iscritto alla sez A Rui è esonerato dall'iscrizione OAM?

Il D.L. 18/10/2012 n. 179 artt. 22 comma 9 bis consente agli agenti iscritti alla sez A Rui di collocare prodotti creditizi in una sola precisa fattispecie, ovvero su mandato diretto di un'unica banca o società finanziaria (ad es. mandato Compass). Resta vietata l'attività svolta su incarico di intermediari creditizi (soc. di mediazione o agenzia) senza la relativa iscrizione OAM. Lo svolgimento dell'attività in violazione del monomandato configurerebbe esercizio di attività riservata alle società di Mediazione.

Gli iscritti alla sez. E Rui possono collocare prodotti creditizi ?

No. Non è stata prevista alcuna deroga a favore degli iscritti alla Sez. E Rui, pertanto per poter collocare prodotti creditizi devono essere iscritti presso gli elenchi OAM.

L'agente iscritto alla sez A o l'iscritto alla sez. E Rui possono collaborare con una società di mediazione?

Si. Per poter collocare prodotti di più banche o intermediari finanziari l'agente può avvalersi di una società di mediazione creditizia quale la F&C Advisors. La società di mediazione legittima l'attività del collaboratore (c.d. agente in mediazione) con la prevista iscrizione OAM.

L'iscritto all'elenco OAM degli agenti in attività finanziaria può collaborare con una società di mediazione.

L'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria è incompatibile con la mediazione creditizia. Per poter operare con una società di mediazione è necessario chiedere la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria per la successiva iscrizione OAM da parte della società di mediazione. In qualunque momento l'agente potrà chiedere la re-iscrizione senza dover sostenere l'esame di abilitazione.